

**ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO
servizio XXIV**

ippac00@regione.sicilia.it

PALERMO

**AZIENDA PROVINCIALE SANITARIA
U.O.S – CONTROLLO E VIGILANZA**

**U.O.S. PREVENZIONE SANITARIA ED EPIDEMIOLOGIA OCCUPAZIONALE
PALERMO**

E,p,c

Dott. Gianfranco De Gesu

PROVVEDITORE REGIONALE

AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA SICILIA

Ufficio V – Sicurezza e Traduzioni – V.I.S.A.G

Ufficio I – Affari Generali -Personale e Formazione

PALERMO

DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE

TERMINI IMERESE

ALLA STRUTTURA TERRITORIALE

UILPA POLIZIA PENITENZIARIA

PALERMO -TERMINI IMERESE

OGGETTO - Vice Commissario di Polizia Penitenziaria S. R
- rigetto interdizione dal lavoro ex art.17 co. 2 lett. B e C del D. lgs 151/2001
- RICHIESTA ACCERTAMENTI O.di.S n° 11 del 9 marzo 2017 del Direttore Carcere Termini Imerese

Egregi Dirigenti,

la questione che stiamo ponendo come Organizzazione Sindacale della Polizia Penitenziaria, riveste una condizione di diseguaglianza e di difformità nell'applicazione della norma di cui all'oggetto.

La lavoratrice nominata in oggetto il 2 di marzo u.s. richiedeva al datore di lavoro, ossia alla direttrice pro tempore del carcere di Termini Imerese istanza (all. 1) di interdizione dal lavoro per il periodo di gravidanza ai sensi degli artt.6,7, comma 6 e dell'art. 17 comma 2 lett. B e C del D.lgt. 151/2001.

Il 10 marzo 2017(all.2), con prot. 1043, l'ITL di Palermo richiedeva la valutazione della mansione svolta, unitamente alla dichiarazione del datore di lavoro, in ordine all'impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni.

In data 9 marzo c.a. il datore di lavoro è cioè la direttrice pro tempore, emetteva l'O.di.S (all.3) citato, ove dopo avere avuto il DVR dal medico competente, "*cautelativamente*", nelle more della definizione del procedimento a cura dei vostri Uffici.

Successivamente, è cioè il 13 marzo u.s., con la nota n° 2722 la più volte citata direttrice della casa Circondariale di Termini Imerese informava l'ITL competente che avrebbe assegnato la D.ssa S.R ad un incarico diverso per tutelare la gestante e il nascituro.(all. 4)

A questo punto il 21 marzo c.a. con la nota n° 1657 (all. 5) a conclusione dell'iter previsto, l'ITL di Palermo ritenendo esaustiva la comunicazione del direttore rigettava la richiesta della già menzionata lavoratrice di poter fruire dell'ex art. 17, comma 2, lett. B e C legge 151/2001.

Fermo restando che da subito la sigla scrivente ha ritenuto illegittimo l'ordine di servizio che spostava di mansione la dipendente, non solo per i motivi che specificheremo in seguito, ma soprattutto perché questi incarichi non esistono nel profilo professionale nel Ruolo dei Commissari di Polizia Penitenziaria, a maggior ragione che con siffatte mansioni fittizie si profilano danni all'erario, poiché rappresentano il nulla, perche mai contrattati e condivisi con i sindacati di categoria, quindi non facenti parte di carichi di lavoro previsti.(all.6)

Quindi appare davvero ridicola la locuzione "*l'ufficio posto di fronte a quello del Direttore presso la Direzione, esterna all'area detentiva*" per svolgere le nuove mansioni assegnatole con il predetto provvedimento, infatti il locale indicato dal Direttore è costituito dal bagno di servizio, quindi non è stata data alcuna disposizione volta ad allestire un ufficio destinato alla lavoratrice, né vi è alcuna postazione fornita di collegamento videoterminale e di quanto necessario (ad es. telefono) per consentire alla stessa di dare esecuzione ai compiti "*illegittimi*" impartiti.

Realmente scandaloso che la più ripetuta dipendente per evitare di stare in piedi, si dovrà accomodare nella postazione "inesistente" ubicata all'interno dell'ufficio Segreteria, condividendola con un'altra dipendente del comparto Ministeri e con un altro operatore di Polizia Penitenziaria.

In proposito, si evidenzia che in tale ufficio è collocata una stampante che durante la mattinata, per esigenze connesse all'attività, è in continuo funzionamento, con tutti i rischi consequenziali per la salute della gestante e del nascituro.

Inoltre per l'impossibilità materiale a mettersi in contatto con gli uffici staff del Comandante di Reparto e con gli uffici ove opera personale di Polizia Penitenziaria tutti ubicati nell'area detentiva ove la lavoratrice è stato vietato di entrare, quindi impossibilitata ad eseguire le nuove mansioni affidate.

Singolare per non dire assurdo che la dipendente **non potrà fruire della mensa obbligatoria di servizio, in quanto i locali della mensa sono ubicati all'interno della zona detentiva, ove le è stato vietato di accedere con conseguente privazione della possibilità di alimentarsi in maniera sana e di effettuare la relativa pausa pranzo, quindi con reali danni fisici alla gestante e al nascituro**

Si evidenzia con determinazione che la condizione strutturale del carcere di Termini Imerese, implica il passaggio di detenuti per qualsiasi causa dall'unica portineria dove accede la dipendente, quindi di fatto è illusoria l'attestazione che con l'ordine di servizio si è tutelato la gestante ed il nascituro, poiché il contesto ambientale non tutela i fattori di esposizione ad agenti biologici gruppi 2-3-4, toxoplasma, virus della rosolia (valutare vaccinazione o pregressa malattia) legata al contatto con detenuti, quindi il "rischio aggressioni" è reale è costante, considerato che vi è un movimento ricorrente di detenuti.

Pertanto premesso, si invitano le SS.VV a porre in essere gli accertamenti necessari in ossequio alla nota del Ministero del Lavoro n°.7553 del 29 aprile 2013, a mente della quale recita: ***...con riferimento al termine di condizioni ambientali,....omissis...ha chiarito che lo stesso deve essere inteso come legato non solo alle mansioni svolte dalla donna, ma anche al contesto ambientale in cui viene effettuata la prestazione lavorativa....***

Inoltre, l'ulteriore nota sempre del Ministero del Lavoro la n° 37, chiarisce che: ***...in casi del tutto eccezionali ove emergano vistose contraddittorietà, assoluta carenza di adeguati criteri valutativi e assoluta genericità delle risultanze della valutazione, si potrà valutare l'opportunità di interessare la competente Azienda Sanitaria Locale per l'attivazione di una verifica di carattere ispettiva in ordine all'adeguatezza del documento...***

Si rappresenta infine per sola informazione che nei penitenziari con condizioni strutturali migliori rispetto Termini Imerese (Palermo - Ucciardone e Palermo Pagliarelli) , lavoratrici con pari requisiti hanno beneficiato di quanto oggi negato alla D.ssa R.S

L'Ufficio V del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria di Palermo ove si incardina il VISAG è invitato alle incombenze previste, unitamente all'Ufficio I per le competenze in capo.

Si rimane in attesa di cortese ed urgentissimo intervento a tutela della gestante e del nascituro.

Cordialità.

Si allegano n° 6 documenti

Gioacchino VENEZIANO
Segretario Generale
UILPA Polizia Penitenziaria Sicilia

